

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Cod. CIG: 84796783A7

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

**per il servizio di stampa e spedizione del periodico del
Consiglio provinciale di Trento denominato “Consiglio
provinciale Cronache”**

Art.1

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto,
ancorché non materialmente allegati:

- le presenti “Condizioni particolari di contratto”;
- le “Clausole vessatorie”;
- il “Capitolato tecnico”;
- il modulo di offerta economica presentato dalla ditta affidataria in sede di gara.

Art. 2

La ditta affidataria si impegna a eseguire la stampa in full color del periodico del Consiglio denominato “Consiglio provinciale Cronache”.

La ditta affidataria si impegna altresì ad eseguire la spedizione del periodico a mezzo del servizio postale, e a consegnare presso gli uffici del Consiglio la quantità di copie che verrà di volta in volta richiesta (nell’ordine di alcune centinaia).

Art. 3

L'espletamento delle prestazioni indicate nell'articolo precedente, commi 1° e 2°, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dalle presenti “Condizioni particolari di contratto” e dal “Capitolato tecnico”, ed inoltre, limitatamente alla prestazione di cui al 2° comma dell'art. 2, nel rispetto delle norme vigenti presso l'amministrazione postale.

Art. 4

Il presente contratto ha validità limitata di due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2022. Il Consiglio provinciale si riserva la facoltà di attivare una proroga tecnica del contratto per motivi tecnico-organizzativi connessi all'espletamento della nuova procedura di gara fino ad un massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente contratto, previa comunicazione da inviare alla ditta affidataria a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 5

Per le prestazioni di cui all'art. 2 del presente contratto, il Consiglio corrisponderà i corrispettivi indicati in sede di gara, ed in particolare:

- il costo di ogni facciata del periodico stampata su carta uso mano migliorata certificata PEFC da gr.60 in full color, indicato in sede di gara, verrà moltiplicato per il numero complessivo delle facciate e delle copie ordinate di volta in volta dal Consiglio e spedite o consegnate in conformità al presente contratto;
- per la cellofanatura delle singole copie del periodico, qualora richiesta, verrà corrisposto il costo indicato in sede di gara.

Il prezzo per facciata indicato in sede di gara è comprensivo della stampa dell'indirizzo degli abbonati sulla prima pagina del periodico.

Eventuali richieste di stampa e/o cellofanatura difformi da quelle riportate nelle presenti "Condizioni particolari di contratto" e nel "Capitolato tecnico" dovranno essere concordate tra le parti e quantificate economicamente di volta in volta mediante scambio di corrispondenza.

I costi rimarranno fissi per tutta la durata del contratto.

Non vi sono oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.

Le spese postali di spedizione sono a carico del Consiglio provinciale (v. art. 8).

Sul corrispettivo netto dovrà essere esposta in sede di fatturazione la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 6

Il corrispettivo, determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, sarà addebitato dalla ditta affidataria con fattura regolare anche ai fini fiscali. Il Consiglio darà luogo al pagamento della fattura mediante mandato, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura stessa, e comunque previa verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni in conformità alle norme di cui alle presenti "Condizioni particolari di contratto" e del "Capitolato tecnico". I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale della ditta affidataria (INPS, INAIL, Cassa Edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice univoco ufficio di questo Consiglio provinciale è: UFBDMT. Come previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), verranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 7

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

La ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta affidataria si impegna a consegnare al Consiglio i contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità di cui al presente articolo comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la contestuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 8

Le spese postali di spedizione saranno sostenute direttamente dal Consiglio provinciale. A tal fine verrà indicato un conto corrente disponibile presso il servizio postale sul quale addebitare le spese.

Art. 9

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, la ditta affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, la ditta

affidataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Consiglio. Nel caso di integrazione del contratto, la ditta affidataria dovrà integrare la garanzia in misura percentuale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. L'importo della garanzia è soggetto alle eventuali riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dall'affidamento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso, fino a quando sarà svincolata dal Committente, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'affidataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione di eventuali servizi accessori connessi all'appalto. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal committente.

Nel caso in cui l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e senza giusta causa, e in caso di inadempimento dell'obbligazione o di ritardo nell'esatta esecuzione della prestazione, la stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., si rivale a titolo di penale sulla garanzia definitiva di cui al presente articolo, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 10

Ai sensi dell'art. 8 della L.P. 19.07.1990, n. 23, in caso di ritardo nella stampa rispetto al termine fissato nell'art. 7 del "Capitolato tecnico", il Consiglio si riserva di applicare alla ditta affidataria una penale per ritardata stampa pari a Euro 100,00.= (cento/00) per ogni ora di ritardo.

In caso di ritardo nella consegna rispetto ai termini fissati negli artt. 10 e 11 del "Capitolato tecnico", il Consiglio si riserva di applicare alla ditta affidataria una penale per ritardata consegna pari a Euro 200,00.= (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora si riscontrino evidenti errori di stampa, evidente scarsa qualità della stampa di più pagine di una singola edizione o confezionamenti non conformi a quanto previsto nel "Capitolato tecnico", il Consiglio si riserva di applicare alla ditta affidataria una penale pari ad Euro 200,00.= (duecento/00).

Qualora non venissero rispettati i termini relativi al formato fissati nell'art. 3 del "Capitolato tecnico", il Consiglio si riserva di applicare alla ditta affidataria una penale pari ad Euro 1.000,00.= (mille/00).

In caso di reiterato inadempimento, il Consiglio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente il contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, dandone avviso alla ditta affidataria con semplice lettera raccomandata o PEC, ai sensi di Legge. La ditta affidataria non potrà chiedere indennità o penalità alcuna per l'anticipata risoluzione del contratto.

Il Consiglio provinciale si riserva di procedere alla risoluzione del contratto anche nel caso di successivo accertamento del difetto da parte della ditta affidataria del possesso dei requisiti soggettivi per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Qualora ricorra tale ipotesi, la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 11

La ditta affidataria accetta di essere nominata, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), responsabile del trattamento dei dati dell'indirizzario dei destinatari del periodico e degli ulteriori dati personali acquisiti e trattati nell'ambito del servizio oggetto del presente contratto. L'appaltatore si impegna a rispettare tutta la normativa nazionale ed europea sul trattamento dei dati personali e ad attenersi alle istruzioni del titolare del trattamento ed, in particolare, l'appaltatore dovrà:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente e nel rispetto dei principi di integrità, riservatezza ed esattezza e comunque nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679;
- trattare i dati unicamente per gli scopi inerenti l'attività di stampa e spedizione del periodico "Consiglio provinciale Cronache" ed esclusivamente per la durata del contratto;
- cancellare i dati personali ed eventuali ulteriori copie alla scadenza prevista dal contratto;
- adottare, rispettare ed applicare misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 ed adempiere a tutti gli obblighi posti sul responsabile del trattamento dal regolamento (UE) 2016/679;
- non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta specifica del Consiglio provinciale;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da

- questi incaricato;
- allertare immediatamente il Consiglio provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenza concernenti il trattamento dei dati;
 - avvisare immediatamente il Consiglio provinciale in caso di violazione dei dati personali trattati, collaborando con lo stesso alla gestione della stessa al fine di contenere le conseguenze e valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 - assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e di provvedere agli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento (UE) 2016/679;
 - garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, individuate in modo idoneo e istruite a svolgere il trattamento nel rispetto dei principi del regolamento, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Art. 12

La ditta affidataria deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. La ditta affidataria ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. Prima di procedere ai pagamenti a favore della ditta affidataria, il Consiglio verifica l'avvenuto versamento, relativamente ai lavoratori addetti

all'appalto, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegatizio nell'esecuzione del contratto e dipendente dell'esecutore si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Poiché il servizio non viene svolto presso il Consiglio provinciale, non sussistono rischi da interferenza tra il personale della ditta affidataria e quello del Consiglio o di altre ditte, pertanto i costi della sicurezza sono pari a 0 (zero/00).

Art. 13

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, il Consiglio può imporre alla ditta affidataria l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 14

La ditta affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

Art. 15

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate nell'art. 26 della L.P. n. 2/2016.

E' vietata la cessione, senza il consenso scritto del Consiglio, dell'esecuzione di tutta o di parte della prestazione di servizi oggetto del presente contratto. La cessione senza consenso, o qualsiasi atto diretto a nasconderla, fanno sorgere nel Consiglio il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. La ditta affidataria non potrà chiedere indennità o penalità alcuna per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 16

E' facoltà del Consiglio provinciale recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, tramite raccomandata A.R. o PEC, ai sensi dell'art. 1671 c.c., anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere alla ditta affidataria solo il corrispettivo per la parte del servizio utilmente prestata. La controparte non ha diritto, per la facoltà riconosciuta al Consiglio dal presente articolo, ad alcun corrispettivo.

Art. 17

Il contratto, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, a cura della parte che avrà interesse alla registrazione.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto (carte bollate, marche da bollo, e qualsiasi altra spesa, I.V.A. esclusa) sono a carico della ditta affidataria.

Art. 18

Il Consiglio informa la ditta affidataria dell'esistenza dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e del fatto che gli stessi

Codici si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta affidataria. L'url dove è possibile scaricare i codici di comportamento dei dipendenti del Consiglio provinciale è

https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/archiviofile/consiglioprovinciati/Disposizioni_generali/Atti_generali/

[Codice_comportamento_dipendenti_delle_categorie_-_accordo_stralcio_2016.pdf](#).

La ditta affidataria si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi dei Codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Il Consiglio, verificata l'eventuale violazione, contesta il fatto per iscritto alla ditta affidataria, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio al "Capitolato tecnico", alla legislazione vigente e alle norme del codice civile relative ai contratti d'appalto.

Art. 20

Per ogni caso di controversia è competente il Foro di Trento.

La ditta affidataria approva espressamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18 e 20.